SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma **Anno 138° — Numero 241**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 ottobre 1997, n. **347.**

Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. La procedura semplificata di registrazione di cui al comma 1 può riguardare altresì una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con riferimento alle differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse del richiedente.

1-ter. Con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6, sono individuate le tipologie dei medicinali omeopatici per la cui immissione in commercio si applica la procedura di registrazione semplificata prevista dall'articolo 5».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «La domanda di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di registrazione semplificata».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, scelti dal Ministro della sanità»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, che provvede altresì alla nomina del presidente,»;

c) al comma 3, le parole: «che, ove ritenga di adottarle,» sono sostituite dalle seguenti: «che, ove ritenga, le adotta con proprio decreto e».

Art. 2.

Disposizioni transitorie - Differimento di termini

1. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al 6 giugno 2000. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è differito al 6 giugno 1995.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2960):

Presentato dall'on. GALLETTI ed altri il 10 gennaio 1997.

Assegnato alla commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, X e XIV.

Esaminato dalla commissione XII, in sede referente, il 28 maggio 1997, 18 giugno 1997 e il 17 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 30 luglio 1997, con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 30 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2723):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 31 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 12ª commissione il 23 e 24 settembre 1997 e approvato il 30 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 185, reca: «Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 185/1995, come integrato dall'art. 1, comma 1, della presente legge:

«Art. 3 *(Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e divieto di pubblicità).* — 1. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:

a) è destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;

b) non reca sulle confezioni né vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;

c) ha un grado di diluizione tale da garantire l'innocuità; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, nè più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

1-bis. *La procedura semplificata di registrazione di cui al comma 1 può riguardare altresì una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con riferimento alle differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse del richiedente.*

1-ter. *Con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 6, sono individuate le tipologie dei medicinali omeopatici per la cui immissione in commercio si applica la procedura di registrazione semplificata prevista dall'art. 5.*

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 185/1995, come modificato dall'art. 1, comma 2, della presente legge:

«Art. 5 *(Domanda di registrazione).* — 1. (Abrogato).

2. *La domanda di registrazione semplificata,* presentata dal responsabile dell'immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di innocuità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualità farmaceutica e l'omogeneità dei lotti di fabbricazione:

a) denominazione scientifica propria della tradizione omeopatica o antroposofica del materiale di partenza omeopatico o altra denominazione figurante in una farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di somministrazione; forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;

b) documentazione concernente le modalità di ottenimento e di controllo di ciascun materiale di partenza omeopatico nonché un'adeguata bibliografia che ne dimostri il carattere omeopatico o antroposofico; in ogni caso è escluso l'onere di dimostrazione dell'efficacia terapeutica;

c) documentazione concernente i metodi di diluizione e dinamizzazione seguiti;

d) documentazione concernente i metodi di fabbricazione e di controllo per ogni forma farmaceutica;

e) autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali oggetto della domanda;

f) copia della registrazione o dell'autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale in altri Stati membri;

g) due modelli della confezione del medicinale da registrare;

h) dati concernenti la stabilità del medicinale con riferimento alla forma farmaceutica e al tipo del suo contenitore.

3. Gli originali della documentazione presentata ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, dopo verifica della loro regolarità e completezza a cura dei competenti uffici del Ministero della sanità, possono essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; in tal caso, le imprese farmaceutiche sono tenute a fornire supporti informatici, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della sanità, contenenti gli stessi elementi documentali.

4. La disposizione di cui al comma 3 di applica anche alle specialità medicinali assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 185/1995, come modificato dall'art. 1, comma 3, della presente legge:

«Art. 6 *(Commissione per i medicinali omeopatici).* — 1. La commissione prevista dall'art. 25, comma 1, lettera *d)*, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, istituita presso il Ministero della sanità con lo scopo di definire, in relazione ai principi e alle carattetistiche della medicina omeopatica o antroposofica, norme particolari per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche dei medicinali omeopatici non contemplati dall'art. 3, è composta da quattro medici praticanti la medicina omeopatica o antroposofica, scelti su indicazione delle associazioni mediche più rappresentative e autorevoli del settore, quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche e due esperti in produzione e controllo di qualità di medicinali omeopatici, *scelti dal Ministro della sanità.*

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro della sanità, *che provvede altresì alla nomina del presidente,* e dura in carica due anni a decorrere dalla data di nomina; il segretario della commissione è un funzionario del Ministero della sanità con qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

3. Le conclusioni della commissione di cui al comma 1 sono presentate al Ministro della sanità *che, ove ritenga, le adotta con proprio decreto e* le notifica alla Commissione europea.

4. Le eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della sanità che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 185/1995:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre 1997, purché il responsabile dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documenti al Ministero della sanità tale presenza.

2. *(Omissis).*

3. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* ed abbiano un grado di diluizione tale da garantirne l'innocuità».

— La legge 17 gennaio 1997, n. 4, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 17 gennaio 1997, n. 4:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137,

29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1° dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1° dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.

7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1° febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478».

97G0385

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 1.000.000.000 di cui al decreto n. 491 del 10 maggio 1994 e contestuale riduzione dello stanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 concernente interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2685).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata assegnata alla regione Puglia la somma di L. 4.500.000.000 per gli interventi di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991, che hanno causato danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria ed agli edifici pubblici;

Visto il decreto n. 491 del 10 maggio 1994, con il quale è stata disposta l'assegnazione della somma di L. 4.500.000.000 direttamente ai comuni della regione Puglia individuati con i decreti n. 622 del 29 settembre 1993 e n. 916 del 27 dicembre 1993;

Considerato che, alla data odierna, risulta ancora non utilizzata la somma di L. 1.000.000.000 assegnata all'amministrazione provinciale di Taranto con il decreto n. 491 del 10 maggio 1994;

Ritenuto di dover corrispondentemente ridurre da L. 4.500.000.000 a L. 3.500.000.000 il finanziamento assegnato alla regione Puglia con la citata ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e di dover revocare la stessa somma di L. 1.000.000.000 assegnata all'amministrazione provinciale di Taranto con il decreto n. 491 del 10 maggio 1994;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7595 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è ridotta da L. 4.500.000.000 a L. 3.500.000.000 la somma assegnata alla regione Puglia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991.

2. È altresì revocata la somma di L. 1.000.000.000 assegnata all'amministrazione provinciale di Taranto con decreto n. 491 del 10 maggio 1994.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8086

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 6.284.032 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1309 di repertorio del 23 dicembre 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di S. Marco La Catola in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2686).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1309 di repertorio del 23 dicembre 1991, con il quale è stata assegnata al comune di S. Marco La Catola (Foggia) la somma di L. 2.000.000.000 per la prosecuzione degli interventi necessari alla sistemazione dei pendii interessanti il centro abitato diretti alla eliminazione del pericolo incombente;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 1.993.715.968 ed una conseguente somma residua di L. 6.284.032;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 6.284.032 assegnata al comue di S. Marco La Catola (Foggia) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1309 di repertorio del 23 dicembre 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8087

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 7.486.210 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 848 di repertorio del 9 agosto 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti con ordinanze n. 948/FPC del 7 aprile 1987 e n. 2000/FPC del 10 agosto 1990 e decreto n. 475 del 12 aprile 1991 nel comune di S. Marco La Catola in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2687).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 848 di repertorio del 9 agosto 1991, con il quale è stata assegnata al comune di S. Marco La Catola (Foggia) la somma di lire 2.000.000.000 per l'esecuzione dell'intervento sul versante di Corso Vittorio Emanuele teso alla riduzione del pericolo per la pubblica incolumità connesso alle condizioni del suolo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 1.992.513.790 ed una conseguente somma residua di L. 7.486.210;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 7.486.210 assegnata al comune di S. Marco La Catola (Foggia) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 848 di repertorio del 9 agosto 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8088

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 126.825.660 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 475 di repertorio del 12 aprile 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti con ordinanze n. 948/FPC del 7 aprile 1987 e n. 2000/FPC del 10 agosto 1990 nel comune di S. Marco La Catola in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2688).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 475 di repertorio del 12 aprile 1991, con il quale è stata assegnata al comune di S. Marco La Catola (Foggia) la somma di lire 1.000.000.000 per la prosecuzione degli interventi disposti con le ordinanze n. 948/FPC del 7 aprile 1987 e n. 2000/FPC del 10 agosto 1990 diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 873.174.340 ed una conseguente somma residua di L. 126.825.660;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 126.825.660 assegnata al comune di S. Marco La Catola (Foggia) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 475 di repertorio del 12 aprile 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8089

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 2.040.970 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 79 di repertorio del 23 gennaio 1991 concernente ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti con ordinanza n. 1745/FPC del 22 giugno 1989 nel comune di Roseto Valfortore in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2689).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 79 di repertorio del 23 gennaio 1991, con il quale è stata assegnata al comune di Roseto Valfortore (Foggia) la somma di lire 1.000.000.000 per la prosecuzione degli interventi disposti con l'ordinanza n. 1745/FPC del 22 giugno 1989 diretti alla eliminazione del rischio connesso alle condizioni del suolo nel centro abitato;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 997.959.030 ed una conseguente somma residua di L. 2.040.970;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.040.970 assegnata al comune di Roseto Valfortore (Foggia) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 79 di repertorio del 23 gennaio 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8090

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Modificazioni all'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997 recante integrazioni all'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 concernente primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone e all'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il territorio della regione Umbria. (Ordinanza n. 2693).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dagli eventi sismici del 12 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 1996, concernente primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 sul territorio della città di Crotone;

Vista l'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, concernente integrazioni all'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996;

Considerato che alla data odierna la ripresa del tessuto sociale e produttivo è ancora faticosa e lenta;

Sentiti i Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Il termine di scadenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Il termine di scadenza di cui agli articoli 16 e 17 dell'ordinanza n. 2589 in data 26 maggio 1997 è prorogata al 31 dicembre 1997.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8224

ORDINANZA 13 ottobre 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2694).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, della legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per gli interventi urgenti ed indifferibili;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Sentite le regioni Marche e Umbria;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 7 ottobre 1997 con i presidenti delle regioni Marche e Umbria, commissari delegati in ordine all'identificazione dei comuni danneggiati;

Sentiti i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali ed ambientali, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, della sanità e della difesa;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, tutto il territorio delle regioni Marche e Umbria è individuato come danneggiato.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono individuati, sulle base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997:

Regione Umbria	Regione Marche
Assisi	Camerino
Cerreto di Spoleto	Fabriano
Foligno	Fiuminata
Fossato di Vico	Pioraco
Gualdo Tadino	Sassoferrato
Nocera Umbra	Sefro
Preci	Serravalle del Chienti
Sellano	Visso
Spello	
Valtopina	

3. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza i commissari delegati provvedono a segnalare, su parere del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, le aree o le frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui. Con successiva ordinanza saranno conseguentemente individuati i relativi ambiti territoriali.

Art. 2.

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 vengono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis*. Gli interventi urgenti sui beni demaniali, finanziati a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, sono ricompresi nel piano di cui al comma 1 e sono realizzati a cura dei competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche».

«*3-bis*. I commissari si avvalgono, altresì, del Consiglio nazionale delle ricerche - IRPI di Perugia come struttura di consulenza per lo svolgimento delle attività di studio e rilevazione che riguardano la stabilità dei versanti, la verifica degli effetti indotti dal sisma, compresi quelli idrogeologici, finalizzate alle esigenze di protezione civile».

Art. 3.

1. I comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono integrati per ciascuna regione da un secondo tecnico o esperto designato dalla regione.

2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 viene aggiunto il seguente comma:

«*6*. Per gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli imminenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture e per l'avvio della ricostruzione, le regioni Marche e Umbria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane delle regioni stesse, possono assumere, per un periodo massimo di sei mesi, personale tecnico-amministrativo specializzato con contratto a termine nel limite di trenta unità per le Marche e di trenta unità per l'Umbria. Il rimborso del relativo onere è posto a carico dei fondi attribuiti ai commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997. Ulteriori esigenze di personale sono autorizzate con oneri a carico delle amministrazioni interessate.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è così sostituito: «Ai soggetti proprietari o affittuari di unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali, distrutte o dichiarate inagibili totalmente o parzialmente, a seguito di ordinanze sindacali, come conseguenza diretta dell'evento sismico, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 90% del danno ai beni immobili e mobili e, comunque, non superiore a 30 milioni di lire. I contributi vengono attribuiti con priorità ai soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza. Nel piano di assegnazione dei contributi i commissari delegati possono altresì stabilire, per tutto il territorio danneggiato, modalità che favoriscano il rapido rientro nelle abitazioni principali.

Art. 5.

1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è aggiunto il seguente comma:

«*3.* Il contributo di cui al comma 2 costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste a favore delle imprese di cui al comma 1.».

Art. 6.

1. Ai contributi di cui agli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 si applica una franchigia rispettivamente di lire 3 milioni per i soggetti privati, per gli artigiani, i commercianti e per i piccoli imprenditori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali e di lire 5 milioni per le restanti attività produttive.

Art. 7.

1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* Il Dipartimento della protezione civile provvede a coordinare le attività connesse alla movimentazione, al trasporto e al posizionamento dei beni mobili messi a disposizione dalle regioni Marche e Umbria ed i relativi oneri saranno liquidati dalle prefetture competenti con le disponibilità di cui all'art. 10.».

«*3.* Per l'approvvigionamento di unità abitative e sociali, prefabbricate o mobili, nonché per l'acquisizione e miglioramento di materiali di telecomunicazione ed elaborazione dati, il Dipartimento della protezione civile e i commissari delegati sono autorizzati a derogare alle seguenti norme, oltre a quelle previste dal comma 2 e dall'art. 5:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, articoli 1, 5 e 9;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 117;

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articoli 8, 9, 12, 13 e 14».

Art. 8.

1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«*1-bis.* Fra gli interventi di cui al comma 1 sono compresi i puntellamenti, la fornitura ed il posizionamento di teloni impermeabili; il rimborso degli oneri sostenuti per assicurare ai velivoli impegnati nelle operazioni di emergenza l'assistenza in linea di volo, radiostrumentale e il soccorso antincendio, nonché le spese di missione del personale del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali».

«*1-ter.* Nel piano di assegnazione dei contributi i commissari delegati stabiliscono, per tutto il territorio danneggiato, modalità che favoriscono la rapida ripresa delle attività economiche e produttive.».

Art. 9.

1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 le parole «nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati e residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2», sono sostituite con le parole: «nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza».

Art. 10.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza del predetto sisma, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date dell'evento sismico e del 31 dicembre 1997, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Art. 11.

1. L'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è così sostituito:

«*1.* Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini rela-

tivi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza.

4. I redditi dei fabbricati delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

5. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, nonché per gli altri uffici finanziari, limitatamente ai contribuenti degli stessi comuni compresi nel distretto di competenza, i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997, sono prorogati al 30 giugno 1998. Analogamente, per i concessionari della riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre 1997 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 1997 tutti i termini relativi alle controversie giurisdizionali ed amministrative.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti di cui al comma 7, provvedono le regioni».

Art. 12.

L'art. 15 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è così sostituito:

«*1.* Negli enti locali indicati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, il termine per l'adozione della delibera consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e della verifica degli equilibri generali di bilancio degli enti locali, da adottarsi entro il 30 settembre ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è rinviato al 30 novembre 1997.

2. Le regioni e gli enti locali delle Marche e dell'Umbria sono esonerati per l'anno in corso dall'assoggettamento al vincolo del limite del 20% delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997 per l'accesso ai fondi giacenti presso la tesoreria unica di cui all'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

3. Agli enti locali di cui al comma 2 sarà comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1997, disciplinati dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dall'art. 9, comma 6, dello stesso decreto-legge».

Art. 13.

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 7 e 8 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come integrati dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile concorre, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nella misura del 75% all'ammortamento di mutui ventennali che le regioni Marche e Umbria contraggono, anche in deroga al decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24, e al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, con ricorso anche ad istituti di credito privato.

2. Al relativo onere di lire 7,5 miliardi annui per la regione Marche e di lire 10,5 miliardi annui per la regione Umbria, si provvede, a decorrere dal 1997 e fino al 2016, con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

3. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 17, comma 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668.

Art. 14.

1. In deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza possono, su richiesta, essere concessi permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di 48 ore lavorative mensili fino al 31 dicembre 1997. Le richieste sono indirizzate ai commissari delegati competenti per territorio, i quali provvedono a rimborsare ai comuni le relative spese avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.

Art. 15.

1. Per le esigenze tecniche operative determinatesi a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 è autorizzato, per il periodo dell'emergenza, il mantenimento in servizio del personale fuori ruolo e comandato presso il Dipartimento della protezione civile e presso il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali nonché del personale assunto con contratto a termine ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Art. 16.

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 dopo le parole: «ai beni del patrimonio storico artistico» sono inserite le seguenti: «pubblico e privato, nonché ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le puntellature, i transennamenti e le coperture con teloni impermeabili».

2. Al comma 4 dello stesso art. 6 di cui al comma precedente l'inciso «dell'art. 6» è sostituito con «degli articoli 3 e 5».

Art. 17.

1. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse con l'emergenza sismica e per la durata massima di tre mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative, con onere a carico dei propri bilanci.

2. Ai dirigenti cui siano stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza sismica, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 18.

1. Per il periodo dell'emergenza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad utilizzare, per i propri servizi elicotteristici, i piloti e gli specialisti tecnici messi a disposizione dalla regione Lazio.

Art. 19.

1. Per gli interventi urgenti di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'art. 31, lettere *b), c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'ultimo termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogato di un anno limitatamente alle regioni Marche e Umbria.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le deroghe e le procedure di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 ed alla presente ordinanza.

Art. 20.

1. Le assegnazioni disposte dall'art. 17, comma 1, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono incrementate di lire 2 miliardi per la regione Marche e di lire 6 miliardi per la regione Umbria per far fronte agli oneri connessi alle opere di urbanizzazione delle aree destinate ad ospitare villaggi temporanei.

2. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 21.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori per interventi di ripristino, consolidamento, ristrutturazione, e nuova edificazione di strutture sanitarie nelle regioni Marche e Umbria, sono autorizzate le deroghe previste nell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997. I completamenti di opere nelle anzidette regioni, iniziate con i finanziamenti autorizzati nella prima fase del programma di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono autorizzati dal Ministro della sanità in deroga alle procedure fissate dalla deliberazione del CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997.

Art. 22.

1. I benefici previsti dall'art. 7, comma 2, e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni, sono estesi ai soggetti residenti nei comuni di cui all'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997. All'onere relativo si provvede con le disponibilità di cui alla medesima ordinanza e all'art. 2-*quater* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

Art. 23.

1. Al fine di eliminare situazioni di pericolo assicurando la transibilità in sicurezza e per velocizzare il transito dei mezzi di soccorso, di trasporto dei moduli abitativi e dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle aree di insediamento degli stessi, i compartimenti dell'ANAS per le regioni Marche e Umbria sono autorizzati ad eseguire entro 15 giorni gli interventi urgenti necessari nelle strade statali: n. 3 «Flaminia» per il superamento dell'abitato di Nocera Umbra, n. 4 «Salaria», n. 76 «Val d'Esino», n. 77 «della Val di Chienti», n. 209 «Valnerina», n. 256 «Mucciese», n. 298 «Eugubina», n. 319 «Sellanese», n. 361 «Septempedana», avvalendosi delle deroghe e delle procedure di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 ed alla presente ordinanza, con onere a carico del bilancio dell'ANAS stessa.

2. L'ANAS è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio ed avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, a procedere alla progettazione esecutiva degli interventi di ripristino definitivo della viabilità statale nelle zone colpite del terremoto.

Art. 24.

1. Allo scopo di facilitare il reperimento di unità abitative libere e disponibili nella zona interessata dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i commissari delegati promuovono intese con i direttivi regionali dell'Unione dei piccoli proprietari immobiliari - UPPI.

Tali intese potranno prevedere:

possibilità che i contratti di locazione siano stipulati direttamente dai comuni, sulla base di canoni accertati in contraddittorio con l'UPPI;

impegno alla restituzione dell'immobile non oltre la scadenza del contratto con risarcimento degli eventuali danni arrecati dai locatori, non dovuti alla normale usura.

2. Nei casi in cui i comuni stipulino direttamente i contratti di locazione, il contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, limitatamente ai nuclei familiari ospitati nelle strutture locate dai comuni, viene gestito direttamente dai comuni medesimi.

Art. 25.

1. I commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono autorizzati ad aprire e gestire appositi conti correnti postali o bancari ove fare affluire contributi pubblici e privati, per far fronte alle esigenze delle popolazioni terremotate e per interventi sui beni culturali dell'Umbria e delle Marche. Le somme raccolte sono versate nelle contabilità speciali intestate ai commissari delegati.

Art. 26.

1. Gli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla data del 31 dicembre 1998, possono utilizzare, come coadiutori del proprio personale per la realizzazione degli interventi disposti nell'ordinanza stessa, i giovani interessati al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni di cui al precedente art. 1 ed in possesso di peculiari professionalità connesse alle finalità proprie degli uffici richiedenti.

2. Le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere comunicate da parte degli uffici tecnici alle rispettive prefetture competenti per territorio, con l'indicazione delle unità e delle professionalità richieste, al fine di consentirne l'esame e la definizione d'intesa tra le prefetture stesse ed i comandi regione militare interessati che assegneranno i giovani previa acquisizione del loro assenso e tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali a svolgere i previsti interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8225

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Vista l'istanza della sig.ra Melanie Taubert, nata a Koblenz (RFT) il 7 ottobre 1970, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopraindicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studi post-secondari denominato «Diplom-Sozialpadagogin (FH)», rilasciatole il 31 maggio 1995 dalla Fach Hochschule Rheiland Pfalz di Mainz (RFT), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la sopraindicata sig.ra Taubert — con certificato del 5 maggio 1997 rilasciatole dal Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung des Landes Rheinland-Pfalz di Mainz (RFT) e con attestato del Consiglio italiano per i rifugiati del 30 ottobre 1996 — ha dimostrato di aver svolto praticantato e di

aver maturato esperienza professionale successivamente al conseguimento del sopraindicato grado di studi;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di che trattasi;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Melanie Taubert, nata a Koblenz (RFT) il 7 ottobre 1970, cittadina tedesca, per i motivi sopra esposti, è riconosciuto il titolo denominato «Diplom-Sozialpadogogin (FH)» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali».

Roma, 10 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A8091

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1997.

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato — iscritte nei registri regionali — maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera *c)*, i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse dl risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'ef-

fettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera *c)*, del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera *a)* del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *c)*, nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera *c)*, comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera *e)*, del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera *e)*, successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

97A8092

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79, del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la

nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Casale Monferrato, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A8093

DECRETO 25 giugno 1997.

Adeguamento del compenso spettante all'ACI nell'anno 1997 per la riscossione, la contabilizzazione ed il versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante, all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990;

Vista la nota del 28 aprile 1997, n. 4720, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1996, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 409,5%;

Considerato che per l'anno 1997 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1997 anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 409,5%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1997 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 giugno 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 211

97A8141

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 luglio 1997.

Variazione alla dichiarazione di «Tipo approvato» per il battello d'emergenza per sei persone, denominato «Viking 470 GRP I».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC. 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda della società Adrianaval con sede in Trieste, via Murat, 8, intesa ad ottenere la modifica del riconoscimento di «Tipo approvato» per il battello d'emergenza per sei persone denominato «Norvik 470 GRP I» al fine di utilizzare sullo stesso battello motori f.b. Mariner 40 e Mariner 60;

Vista la domanda della società Adrianaval in data 28 novembre 1996 con la quale si richiede di poter cambiare la denominazione commerciale del battello d'emergenza per sei persone da «Norvik 470 GRP I» a «Viking 470 GRP I»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG31TA del 16 giugno 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Visto il precedente decreto n. 42/1996 in data 8 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il battello d'emergenza per sei persone denominato «Viking 470 GRP I», anche quando equipaggiato con motori fuoribordo Mariner 40 e Mariner 60, costruito dalla società Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbjerg V - (Denmark), della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval sopracitata.

Il predetto battello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2.8 del cap. III della Convenzione SOLAS 74 e successivi emendamenti e deve essere fornito degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione SOLAS sopracitata.

Ogni battello deve essere marcato come previsto dalla regola 41.9 del cap. III della Convenzione SOLAS 74 (83) e successivi emendamenti ed inoltre in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del battello d'emergenza per sei persone, denominato: «Viking 470 GRP I»;

numero di serie;

estremi del collaudo;

ris. IMO 689 (17);

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata e dalla sez. 5 della parte 2 della ris. IMO A. 689 (17);

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A7939

DECRETO 16 luglio 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della zattera di salvataggio denominata «12CI».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 38 e 39 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC. 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda della società Adrianaval con sede in Trieste, via Murat, 8, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la zattera di salvataggio denominata «12CI»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 95DG41TA, trasmessa in allegato alla nota n. CDS/019659/ABT in data 21 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la zattera di salvataggio denominata «12CI» fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg - (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval sopracitata.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della zattera di salvataggio denominata: «12CI»;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A7940

DECRETO 16 luglio 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del dispositivo (Rampa) denominato «LA 600 DA» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.4 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il dispositivo (Rampa) denominato «LA 600 DA» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 5100 kg al completo di dotazioni e persone;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 22 maggio 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il dispositivo (Rampa) denominato «LA 600 DA» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 5100 kg al completo di dotazioni e persone, prodotto dalla società Umoe Schat - Harding, con sede a Rosendal, (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la Società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del dispositivo (Rampa): «LA 600 DA»;

carico massimo di lavoro: (CL = 50kN);

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.4 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A7941

DECRETO 16 luglio 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio tipo «W150L».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 17 giugno 1997 della società Taimar R.I.E. S.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio tipo «W150L» avente carico di lavoro di 147.15 kN;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 22 maggio 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio tipo «W150L» avente carico di lavoro di 147.15 kN, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding, con sede a Rosendal, (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracita.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «W150L»;

carico di lavoro: (CL = 147.15 kN);

velocità massima di ammainata: (V = 72 m/min.);

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74 (83), come emendata.

Il predetto verricello è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della Convenzione sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A7942

DECRETO 16 luglio 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio tipo «W120L».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 17 giugno 1997 della società Taimar R.I.E. S.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio tipo «W120L» avente carico di lavoro di 117.7 kN;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 22 maggio 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio tipo «W120L» avente carico di lavoro di 117.7 kN, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding, con sede a Rosendal, (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracita.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «W120L»;

carico di lavoro: (CL = 117.7 kN);

velocità massima di ammainata: (V = 78 m/min.);

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74 (83), come emendata.

Il predetto verricello è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della Convenzione sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A7943

DECRETO 16 luglio 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio ed emergenza tipo «W80R».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 17 giugno 1997 della società Taimar R.I.E. S.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio ed emergenza tipo «W80R» avente carico di lavoro di 80 kN;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 22 maggio 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio ed emergenza tipo «W80R» avente carico di lavoro di 80 kN, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding, con sede a Rosendal, (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracita.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «W80R»;

carico di lavoro: (CL = 80 kN);

velocità massima di ammainata: (V = 70.8 m/min.);

velocità massima di risalita: (V = 20.4 m/min.);

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74 (83), come emendata.

Il predetto verricello è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della Convenzione sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A7944

DECRETO 16 luglio 1997.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio ed emergenza tipo «W50R2».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 17 giugno 1997 della società Taimar R.I.E. S.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio ed emergenza tipo «W50R2» avente carico di lavoro di 51 kN;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 22 maggio 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il verricello elettrico per imbarcazioni di salvataggio ed emergenza tipo «W50R2» avente carico di lavoro di 51 kN, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding, con sede a Rosendal, (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracita.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del verricello: «W50R2»;

carico di lavoro: (CL = 51 kN);

velocità massima di ammainata: (V = 72 m/min.);

velocità massima di risalita: (V = 36 m/min.);

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74 (83), come emendata.

Il predetto verricello è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della Convenzione sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A7945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

1) soc. coop. «Edilizia Il Gabbiano a r.l.», con sede a Mestre Venezia, costituita per rogito notaio dott. Bruno Morelli in data 17 maggio 1978, repertorio n. 37793, registro società n. 14098, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 1923/160401;

2) soc. coop. edilizia «Nuova Burano s.c. a r.l.», con sede a Mestre Venezia, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Semi in data 13 giugno 1983, repertorio n. 55509, registro società n. 20880, tribunale di Venezia, B.U.S.C. 2310/200785.

Venezia-Mestre, 29 settembre 1997

Il dirigente: PISTILLO

97A8062

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 24 luglio 1997 dal comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola a r.l. «Azienda vinicola Taurasi», con sede sociale in Taurasi (Avellino), costituita in data 21 ottobre 1980 per rogito notaio Franco Colarusso, repertorio n. 10072, registro società n. 331 del tribunale di Ariano Irpino (B.U.S.C. n. 1234/181155);

2) società cooperativa mista di p.l. a r.l. «Cooperativa sportiva Irpinia», con sede sociale in Avellino, costituita in data 9 ottobre 1985 per rogito notaio Pellegrino D'Amore, repertorio n. 17377, registro società n. 4358 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1579/217454).

Avellino, 1° ottobre 1997

Il direttore: D'ARGENIO

97A8063

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n, 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da pare delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 27 aprile 1997 nella provincia di Alessandria;

tromba d'aria 6 maggio 1997 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate del 27 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Cavatore, Melazzo, Terzo;

tromba d'aria del 6 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Castelnuovo Scrivia, Tortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8064

DECRETO 1° ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti e Cuneo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 29 agosto 1996 nella provincia di Asti;

grandinate 29 agosto 1996 nella provincia di Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Asti: grandinate del 29 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Asti, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Penango, Portacomaro, Viarigi, Vigliano d'Asti;

Cuneo: grandinate del 29 agosto 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Alba, Farigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8065

DECRETO 1° ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 2 giugno 1997 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: grandinate del 2 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bitetto, Ruvo di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8066

DECRETO 1° ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Genova e Savona.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 6 gennaio 1997 al 1° giugno 1997 nella provincia di Savona;

siccità dal 1° febbraio 1997 al 31 maggio 1997 nella provincia di Genova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Genova: siccità dal 1° febbraio 1997 al 31 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nell'intero territorio provinciale;

Savona: siccità dal 6 gennaio 1997 al 1° giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Urbe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8067

DECRETO 1° ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 maggio 1997 nella provincia di Terni;

grandinate 22 maggio 1997 nella provincia di Perugia;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1997 al 2 giugno 1997 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

grandinate del 22 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* e *d),* nel territorio del comune di Massa Martana;

piogge alluvionali del 1° giugno 1997, del 2 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* e *d),* nel territorio del comune di Gualdo Cattaneo;

piogge alluvionali del 1° giugno 1997, del 2 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Città di Castello, Umbertide;

Terni: grandinate del 16 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Montecastrilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8068

DECRETO 1° ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 20 aprile 1997 al 22 aprile 1997 nella provincia di Rimini;

grandinate 16 giugno 1997 nella provincia di Piacenza;

grandinate dal 16 giugno 1997 al 18 giugno 1997 nella provincia di Parma;

grandinate dal 16 giugno 1997 al 18 giugno 1997 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

grandinate 18 giugno 1997 nella provincia di Ferrara;

grandinate 18 giugno 1997 nella provincia di Modena;

grandinate 18 giugno 1997 nella provincia di Piacenza;

grandinate dal 18 giugno 1997 al 24 giugno 1997 nella provincia di Ravenna;

tromba d'aria 19 giugno 1997 nella provincia di Bologna;

tromba d'aria 19 giugno 1997 nella provincia di Ferrara;

grandinate 24 giugno 1997 nella provincia di Ferrara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: tromba d'aria del 19 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Budrio, Calderara di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Crevalcore, Galliera, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese.

Ferrara:

grandinate del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro, Tresigallo, Vigarano Mainarda;

grandinate del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ro, Tresigallo;

tromba d'aria del 19 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ferrara;

grandinate del 24 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda.

Modena: grandinate del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)* nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, Ravarino, Soliera.

Parma: grandinate del 16 giugno 1997, del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Parma, San Secondo Parmense, Sorbolo, Trecasali.

Piacenza:

grandinate del 16 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)* nel territorio dei comuni di Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone;

grandinate del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Alseno, Castell'Arquato, Fiorenzuola d'Arda.

Ravenna: grandinate del 18 giugno 1997, del 24 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Alfonsine, Conselice, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna.

Reggio nell'Emilia: grandinate del 16 giugno 1997, del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c) d) f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Correggio, Gattatico, Gualtieri, Novellara, Poviglio, Rio Saliceto.

Rimini: piogge persistenti dal 20 aprile 1997 al 22 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Saludecio, San Clemente, Torriana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8069

DECRETO 1° ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole

la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 30 giugno 1997 nella provincia di Pescara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pescara: grandinate del 30 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)*, nel territorio dei comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecorvino, Elice, Montesilvano, Penne, Pescara, Picciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8070

DECRETO 2 ottobre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 12 aprile 1997 al 30 aprile 1997 nella provincia di Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Viterbo: gelate dal 12 aprile 1997 al 30 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* e *d),* nel territorio dei comuni di Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Grotte di Castro, Montalto di Castro, Montefiascone, Nepi, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Valentano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8071

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 10 settembre 1997.

Modificazioni all'ordinamento dei servizi del C.N.R.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 14390 in data 3 luglio 1997;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, rispettivamente in data 11 febbraio 1993 e in data 20 dicembre 1996, relative alla trasformazione del centro di studio per la geologia tecnica - Roma in «Istituto di ricerca sulla tettonica recente» - Roma;

Considerato che il C.N.R. ha interessato sulla trasformazione del centro predetto il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il parere di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto che non è pervenuto al C.N.R., entro il termine perentorio di sessanta giorni, il parere da parte del Ministero predetto;

Ravvisata l'opportunità di provvedere, avvalendosi della facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 16 della legge n. 241 in data 7 agosto 1990, alla conseguente modifica dell'ordinamento dei servizi del C.N.R.;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi D.P. C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. C.N.R. n. 14390 in data 3 luglio 1997, è modificato nel senso che tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie venga inserito l'«Istituto di ricerca sulla tettonica recente» - Roma.

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi di cui sopra è modificato nel senso che dai centri afferenti al Comitato predetto sia depennato il centro di studio per la geologia tecnica - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 10 settembre 1997

Il presidente: BIANCO

97A7996

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a scuole del settore medico fra le quali quella di «medicina legale»;

Visto il decreto rettorale n. 3103 del 31 ottobre 1996 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina legale, in adeguamento al decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997 contenente, fra le altre, modificazioni all'ordinamento didattico universitario della scuola di «Medicina legale» disponendo che al punto A) Area propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari - siano aggiunti i settori scientifico-disciplinari «N01X Diritto privato» e «N09X Istituzioni di diritto pubblico»;

Considerata la necessità di adeguare il decreto rettorale n. 31 ottobre 1996 al disposto del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

All'art. 215, relativamente al punto A) Area propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari, nell'elenco dei settori scientifico-disciplinari sono aggiunti i seguenti ulteriori settori «N01X Diritto privato e «N09X Istituzioni di diritto pubblico».

Art. 2.

L'area propedeutica della tabella *A* risulta così modificata:

TABELLA *A*.

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica

e diagnostica medico-legale, di tanatologia medicolegale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Insegnamenti e settori scientifici disciplinari:

Settori: E07X - Farmacologia; F04B - Patologia clinica; F06A - Anatomia patologica; N01X - Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7984

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in «oncologia».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 14 maggio 1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «oncologia»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo ateneo, rispettivamente del 22 luglio 1996 e 29 luglio 1996 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'univesità e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa università, con note n. 1448 del 17 luglio 1996 e n. 1632 del 7 agosto 1996;

Vista la nota ministeriale n. 3227 del 4 novembre 1996 contenente il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 10 ottobre 1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di «oncologia»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 361 al n. 368 relativi alla scuola di specializzazione in «oncologia» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.

Art. 2.

Dopo l'art. 350 relativo alla scuola di specializzazione in «oftalmologia» con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 351. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è istituita la scuola di specializzazione in oncologia. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nel solo indirizzo di oncologia medica.

Art. 352 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oncologia medica.

Art. 353 - La scuola rilascia il titolo di specialista in oncologia.

Art. 354 - Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 355 - La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di chirurgia e oncologia clinica dell'Università degli studi di Cagliari.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del

S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 356 - La Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Art. 357 - Le aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella *A*.

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare, del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E11B Biologia applicata; F03X Genetica medica.

B) *Area di oncologia molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della patologia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale.

C) *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini; E10X Biofisica medica.

D) *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica; F04C oncologia medica.

E) *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica; F04C Oncologia medica; F22A Igiene generale ed applicata.

Indirizzo di oncologia medica:

F) *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica, necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: E07X Farmacologia; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F04C Oncologia medica; F07G Malattie del sangue; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F21X Anestesiologia.

G) *Area oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settori: F08A Chirurgia generale; F08B Chirurgia plastica; F08D Chirurgia toracica; F10X Urologia; F12B Neurochirurgia; F15A Otorinolaringoiatria; F16A Malattie apparato locomotore; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F20X Ginecologia ed ostetricia.

Art. 358 - Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoindicata tabella:

Tabella *B*.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) avere eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

2) avere eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;

4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;

5) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:

emolinfopatie;

apparato gastroenterico;

mammella;

apparato genitale femminile;

polmone.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7985

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione,

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996 relativo alla nuova tabella XXII ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in matematica;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995 relativo alla tabella XXV ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla tabella XXVI ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in informatica;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 relativo alla nuova tabella XXXV ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze ambientali;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1994 relativo alla nuova tabella XXXVIII-*bis* ordinamento didattico universitario, concernente il corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla tabella XXVI-*ter* ordinamento didattico universitario, concernente il corso di diploma universitario in informatica;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996 relativo alla nuova tabella XXII-*ter* ordinamento didattico universitario, concernente il corso di diploma universitario in matematica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 23 aprile 1997; senato accademico del 28 aprile 1997; consiglio di amministrazione del 30 aprile 1997);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreta:

Al fine di adeguare lo statuto dell'Università dell'Aquila ai su citati decreti ministeriali, gli articoli dal n. 149 al n. 194 e dal n. 201 al n. 209 sono abrogati e sostituiti dai nuovi articoli dal n. 149 al n. 182 e dal n. 189 al n. 197, con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 149.

Corso di laurea in matematica

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi è di quattro anni articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti specifici.

Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni, ed un modulo semestrale di almeno 35 ore di lezioni. Ogni insegnamento, di cui al successivo art. 150, è accompagnato da esercitazioni per un numero di ore pari, di norma, a quello delle lezioni. Il numero effettivo di lezioni ed l'attivazione di corsi di esercitazione è demandata alla programmazione didattica. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.

Art. 150.

Moduli fondamentali

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi (eventualmente articolati in orientamenti): generale, didattico, applicativo.

Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994.

I piani di studio di tutti gli studenti dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra;

almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria;

almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica;

almeno l'equivalente di tre moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica;

almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica.

Uno almeno dei moduli predetti dovrà prevedere la frequenza obbligatoria di esercitazioni pratiche a carattere introduttivo nell'uso dei mezzi di calcolo elettronico nella matematica, per almeno 10 ore. Tali esercitazioni saranno parte integrante del corso.

Art. 151.

Piani di studio

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche.

Il numero minimo di esami necessario per il passaggio da un anno di corso al successivo sarà stabilito in sede di programmazione didattica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dalla struttura didattica, di norma entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

La scelta dell'indirizzo dell'eventuale orientamento è regolata dalla struttura didattica e avviene, di norma, dopo il secondo anno. Cambi di indirizzo potranno venire autorizzati dalla struttura didattica competente.

Piani di studio individuali, nell'ambito degli indirizzi previsti dall'art. 153, potranno essere approvati dalla struttura didattica competente secondo la normativa vigente in materia.

Art. 152.

Moduli semestrali

La struttura didattica, in fase di programmazione didattica, propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico saranno articolati in due moduli semestrali.

La struttura didattica curerà che ogni modulo semestrale abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Per ogni insegnamento annuale è previsto un esame finale. Per ogni modulo semestrale è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli semestrali.

Art. 153.

Indirizzi

In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 150 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di due moduli semestrali in uno o ambedue le aree disciplinari dell'algebra e della geometria;

almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica;

almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica e dell'analisi numerica;

In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 150 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali in una delle aree disciplinari della logica matematica, delle matematiche complementari e dell'algebra;

almeno l'equivalente di un modulo semestrale in ognuna delle aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica.

La scelta degli insegnamenti all'interno delle aree disciplinari sopra indicate dovrà avere lo scopo di completare la preparazione culturale e professionale degli insegnanti.

In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 8 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di tre moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica. I moduli predetti dovranno prevedere la frequenza obbligatoria di alineno 15 ore annue (complessive per i tre moduli) di esercitazioni, svolte mediante l'uso di strumenti di calcolo elettronico. Tali esercitazioni saranno parte integrante del corso.

Inoltre le strutture didattiche dovranno indicare in relazione ai diversi orientamenti almeno l'equivalente di quattro moduli obbligatori che dovranno comparire nei piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo.

Art. 154.

Tabella insegnamenti

Gli insegnamenti a scelta dello studente sono i seguenti:

Area disciplinare della logica matematica (A01A):

Istituzioni di logica matematica

Logica matematica

Teoria degli insiemi

Teoria dei modelli

Teoria della ricorsività

Area disciplinare dell'algebra (A01B):

Algebra

Algebra superiore

Algebra commutativa

Algebra computazionale

Algebra ed elementi di geometria

Algebra lineare

Istituzioni di algebra superiore

Matematica discreta (settore A01B)

Teoria algebrica dei numeri

Teoria dei gruppi

Area disciplinare della geometria (A01C):

Geometria

Geometria algebrica

Geometria combinatoria

Geometria descrittiva

Geometria differenziale

Geometria e algebra

Geometria superiore

Istituzioni di geometria superiore

Matematica discreta (settore A01C):

Spazi analitici

Topologia

Topologia algebrica

Topologia differenziale

Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D):

Didattica della matematica

Fondamenti della matematica

Matematiche complementari

Matematiche elementari da un punto di vista superiore

Storia delle matematiche

Storia dell'insegnamento della matematica

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A):

Analisi armonica

Analisi convessa

Analisi funzionale

Analisi matematica

Analisi non lineare

Analisi superiore

Calcolo delle variazioni

Equazioni differenziali

Istituzioni di analisi matematica

Istituzioni di analisi superiore

Matematica applicata (settore A02A)

Teoria dei numeri

Teoria delle funzioni

Teoria matematica dei controlli

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B):

Calcolo delle probabilità

Calcolo delle probabilità e statistica matematica

Filtraggio e controllo stocastico

Metodi matematici e statistici (settore A02B)

Metodi probabilistici statisticie processi stocastici

Statistica matematica (settore A02B)

Teoria dei giochi (settore A02B)

Teoria dell'affidabilità

Teoria delle code

Teoria delle decisioni (settore A02B)

Area disciplinare della fisica matematica (A03X):

Equazioni differenziali della fisica matematica

Fisica matematica

Istituzioni di fisica matematica

Matematica applicata (settore A03X)

Meccanica analitica

Meccanica del continuo

Meccanica razionale

Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica

Meccanica superiore

Metodi e modelli matematici per le applicazioni

Metodi geometrici della fisica matematica

Metodi matematici e statistici (settore A03X)

Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X)

Propagazione ondosa

Sistemi dinamici

Stabilità e controlli

Teoria relativistiche

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A):

Analisi numerica

Calcolo numerico

Calcolo parallelo

Calcolo numerico e programmazione

Laboratorio di programmazione e calcolo

Matematica applicata (settore A04A)

Matematica computazionale

Metodi di approssimazione

Metodi numerici per la grafica

Metodi numerici per l'ingegneria

Metodi numerici per l'ottimizzazione

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B):

Grafi e reti di flusso

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni

Metodi e modelli per la logistica

Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione

Metodi e modelli per la pianificazione economica

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale

Modelli di sistemi di produzione

Modelli di sistemi di servizio

Ottimizzazione

Ottimizzazione combinatoria

Programmazione matematica

Ricerca operativa

Tecniche di simulazione

Teoria dei giochi (settore A04B)

Area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A):

Complementi di fisica generale (B01C)

Didattica della fisica (B01C)

Esperimentazioni di fisica (B01A)

Fisica (B01B)

Fisica generale (B01A)

Fisica sperimentale (B01B)

Fisica teorica (B02A)

Laboratorio di fisica (B01B)

Laboratorio di fisica generale (B01A)

Preparazione di esperienze didattiche (B01C)

Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B):

Calcolatori elettronici (K05A)

Fondamenti di informatica (K05A)

Fondamenti dell'informatica (K05B)

Informatica generale (K05B)

Informatica applicata (K05B)

Informatica teorica (K05A, K05B)

Laboratorio di informatica (K05B)

Sistemi di elaborazione (K05A)

Sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B)

Area disciplinare della matematica finanziaria e scienze attuariali (S04B):

Matematica finanziaria.

Art. 155.

Esame di laurea

La struttura didattica stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una dissertazione scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Art. 156.

Propedeuticità

L'esame di uno dei 19 moduli semestrali obbligatori, previsti dall'art. 150, potrà essere sostenuto solo qualora lo studente abbia superato tutti gli esami previsti, in sede di programmazione didattica, per il medesimo settore scientifico disciplinare relativamente a semestri o anni di corso precedenti.

La struttura didattica può stabilire ulteriori propedeuticità fra i vari insegnamenti. L'elenco di tali propedeuticità viene aggiornato in fase di programmazione didattica. Tali propedeuticità avranno valore solamente per i piani di studio presentati in data successiva alla loro approvazione.

Art. 157.

Corso di laurea in scienze biologiche

L'accesso al corso di laurea in scienze biologiche è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 160.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

Art. 158.

L'attività didattico-formativa comporterà un carico medio di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nel biennio di indirizzo.

Il monte orario del triennio assomma a non meno di 1440 ore; a queste vanno aggiunti i due corsi di biologia sperimentale cosicché il totale non sia inferiore a 1520 ore.

Sono attività didattico formative le lezioni, le esercitazioni teoriche e numeriche, i seminari, i corsi monografici, le dimostrazioni, le attività guidate, le visite tecniche, le prove parziali di accertamento, la correzione e la discussione degli elaborati ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o da unità didattiche di almeno quaranta ore, mai comunque superiori a cinquanta e previo parere del consiglio di area didattica.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree i cui obiettivi sono indicati nel successivo art. 160.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di area didattica.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 160 per non meno di complessive ottanta ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di area didattica potrà accorpare in un unico esame due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica di cui al successivo art. 160.

Il numero degli esami convenzionali non potrà essere maggiore di ventisei di cui non meno di diciassette e non più di diciannove nel triennio di base. Qualora fosse necessario limitare il numero degli esami convenzionali, il consiglio di area didattica farà ricorso al criterio di continuità o di globalità disciplinare oppure all'accorpamento delle discipline ai fini delle prove di valutazione della preparazione degli studenti.

Lo studente dovrà inoltre superare l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno in un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di area didattica. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 159.

Il manifesto annuale degli studi indicherà le denominazioni degli insegnamenti per ciascuna delle aree di cui al successivo art. 160, attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati.

Gli insegnamenti obbligatori, del triennio e degli indirizzi, saranno scelti nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma *d)*, ed all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il consiglio di area didattica:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello ed il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 160, e ne approva i contenuti di programma;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 160.

Articolazione del corso di laurea

1) Laboratori di biologia sperimentale:

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea ed i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere all'attuazione dei laboratori.

Il consiglio di area didattica, in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) Aree didattiche obbligatorie comuni:

Area matematica: due annualità:

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità, con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: 3 annualità, con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, (C01A Chimica analitica e C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organismico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione.

Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi.

Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

Sono insegnamenti del triennio propedeutico:

due annualità con discipline dei settori disciplinari A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05B, S01B;

due annualità con discipline del settore disciplinare B01B

tre annualità con discipline dei settori disciplinari C02X, C03X, C05X;

undici annualità con discipline dei settori disciplinari E01A, E01E, E02A, E02B, E03A, E04A, E04B, E05A, E11X, E12X.

Biennio di indirizzo

Il consiglio di area didattica determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari. L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Lo studente può richiedere che il certificato di laurea riporti menzione dell'indirizzo seguito.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

Indirizzo - Bioecologico:

Settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E03A Ecologia, F22A Igiene generale ed applicata.

Indirizzo - Biomolecolare:

Settori: E04D Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Indirizzo - Fisiopatologico:

Settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.

Indirizzo - Biotecnologico

Settori: C10X Chimica e biotecnologie delle fermentazioni, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata.

Indirizzo - Biologia integrata:

Settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale.

Indirizzo - Qualità biologica di sistemi e prodotti:

Settori: E03A (Ecologia), E07X (Farmacologia), I15F (Ingegneria chimica biotecnologica) P02D (Organizzazione aziendale), N10X (Diritto amministrativo).

Gli insegnamenti opzionali e le altre attività formative, a completamento del monte orario del biennio di indirizzo, saranno indicati dal consiglio di area didattica in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il presente ordinamento entrerà in vigore in modo graduale, contestualmente con l'attivazione delle nuove discipline inserite a statuto e degli indirizzi secondo le modalità indicate dal consiglio di area didattica nei manifesti annuali degli studi in deroga alla gradualità suddetta.

Oltre alle discipline riportate nei settori disciplinari dai quali vengono attinte le materie di insegnamento dell'area biologica per il triennio e per gli indirizzi (E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata) sono corsi impartibili nel corso di laurea (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

Additivi e residui negli alimenti

Alimentazione e nutrizione umana

Analisi biochimico-cliniche

Analisi e simulazione dei processi biotecnologici

Batteriologia

Bioconversioni industriali

Biologia generale

Biologia vegetale applicata

Biotecnologie alimentari

Biotecnologie cellulari

Botanica sistematica

Calcolo numerico e programmazione

Chimica analitica

Chimica analitica clinica

Chimica analitica strumentale

Chimica bioorganica

Chimica degli alimenti

Chimica dell'ambiente

Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale

Chimica delle sostanze organiche naturali

Chimica fisica biologica

Chimica organica applicata

Citologia sperimentale

Citologia vegetale

Citopatologia

Didattica delle scienze naturali

Diritto amministrativo

Diritto degli enti locali

Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche

Ecologia animale

Ecologia vegetale

Entomologia

Etologia

Etologia applicata

Evoluzione biologica

Fisiopatologia endocrina

Fitogeografia

Geobotanica

Geografia fisica

Gestione della qualità nell'industria alimentare

Igiene degli alimenti

Igiene ambientale

Igiene del lavoro

Immunologia

Impianti biochimici

Laboratorio di esperienze didattiche di biologia

Laboratorio di metodologie zoologiche

Legislazione forestale

Merceologia

Metodi fisici della biologia

Metodi fisici in chimica organica

Metodi matematici e statistici

Metodi per il trattamento dell'informazione

Micologia

Micologia applicata

Microbiologia del suolo

Microbiologia industriale

Neurobiologia comparata

Organizzazione aziendale

Organizzazione della produzione

Organizzazione delle aziende industriali

Paleobotanica

Paleontologia

Palinologia

Parassitologia

Patologia molecolare

Patologia vegetale

Primatologia

Processi biologici industriali

Processi della tecnologia alimentare

Protozoologia

Radiobiologia

Scienza dell'alimentazione

Sistematica delle alghe

Storia della biologia

Tecnica delle fermentazioni industriali

Tecnologie genetiche

Virologia

Virologia vegetale

Zoocolture

Zoogeografia

Zoologia applicata

Zoologia sistematica

Zoologia dei vertebrati

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Art. 161.

Durata del corso cinque anni

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 162.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed un triennio di applicazione, comprendenti rispettivamente 20 e 24 unità didattiche. Il triennio di applicazione si articola in orientamenti, indicati annualmente dalle strutture didattiche.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascuna unità didattica è costituita da circa 60 ore.

Art. 163.

Biennio propedeutico.

I corsi del biennio propedeutico sono tutti obbligatori e sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*) 8 unità;

area della matematica (tabella *B*) 6 unità;

sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*) 2 unità.

All'interno della area della matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre, tre unità didattiche devono appartenere alla sottoarea della analisi matematica ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche. Ciascuno di questo corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero di docenti di questi corsi.

Sulla base di quanto sopra stabilito, i corsi del biennio propedeutico sono così ripartiti tra il primo e secondo anno, e tra le diverse aree disciplinari, come indicato nel seguito (tra parentesi, dopo il nome del corso, viene indicato da quante unità didattiche è costituito):

Primo anno:

Programmazione 1 (2) - Area informatica

Laboratorio di Informatica I:

Programmazione I (1) - Area informatica

Architettura degli elaboratori I (2) - Area informatica

Laboratorio di informatica I:

architettura degli elaboratori (1) - Area informatica

Matematica discreta: Area matematica

Algebra (1) sottoarea algebra e geometria

Matematica discreta:

geometria (1) - Area matematica sottoarea algebra e geometria

Analisi matematica I (2) - Area matematica

L'insegnamento di «Laboratorio di informatica I: Programmazione I» è coordinato con quello di «Programmazione I» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Analogamente, l'insegnamento di «Laboratorio di informatica I: Architettura» è coordinato con quello di «Architettura degli elaboratori I» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto.

Secondo anno:

Algoritmi e strutture di dati (2) - Area informatica

Laboratorio di informatica II:

algoritmi e strutture di dati (1) - Area informatica

Programmazione II (2) - Area informatica

Laboratorio di informatica II:

Programmazione II (1) - Area informatica

Analisi matematica II (1) - Area matematica

Logica matematica (1) - Area matematica

Fisica generale I (2) - Area fisica, elettronica e cibernetica.

L'insegnamento di «Laboratorio di informatica II»: Algoritmi e strutture di dati è coordinato con quello di «Algoritmi e strutture di dati» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Analogamente, l'insegnamento di «Laboratorio di informatica II: Programmazione II» è coordinato con quello di «Programmazione II» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto.

Art. 164.

Triennio di applicazione

Gli insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti sono costituiti da 12 unità didattiche così ripartite tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*): 6 unità didattiche;

area della matematica (tabella *B*): 4 unità didattiche;

area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità didattiche.

Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità, e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa; gli insegnamenti obbligatori dell'area della fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno una unità didattica della disciplina «fisica generale».

Sulla base di quanto sopra stabilito, i corsi obbligatori del triennio di applicazione sono così ripartiti tra il terzo e quarto anno, e tra le diverse aree disciplinari, come di seguito (fra parentesi, dopo il nome del corso, viene indicato da quante unità didattiche è costituito):

Terzo anno:

Basi di dati e sistemi informativi (2) - Area informatica

Sistemi operativi (2) - Area informatica

Ricerca operativa (1) - Area matematica, sottoarea ricerca operativa

Calcolo delle probabilità e statistica matematica (1) - Area matematica

Analisi numerica (1) - Area matematica

Fisica generale II (1) - Area fisica elettronica e cibernetica

Quarto anno:

Metodi formali dell'informatica (1) - Area informatica

Linguaggi di programmazione (1) - Area informatica

Analisi numerica II (1) - Area matematica

Teoria dell'informazione (1) - Area fisica, elettronica e cibernetica

Quinto anno:

Insegnamenti caratterizzanti e complementari.

I restanti insegnamenti (per complessive 12 unità didattiche) sono scelti nell'ambito degli orientamenti (scelta all'atto dell'iscrizione al III anno) e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti, corrispondenti ad 8 unità didattiche, e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Gli insegnamenti caratterizzanti ciascun orientamento sono indicati annualmente dalle strutture didattiche tra quelli appartenenti alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche e comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Art. 165.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 13 unità didattiche. Il consiglio del corso di laurea potrà indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

Art. 166.

Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Art. 167.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi scelto per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio del biennio propedeutico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 168.

Aree disciplinari relative alla laurea in informatica

Tabella A - *Area informatica*

Algoritmi e strutture dati

Architettura degli elaboratori

Basi di dati e sistemi informativi

Fondamenti dell'informatica

Informatica applicata

Informatica generale

Informatica teorica

Ingegneria del software

Intelligenza artificiale

Interazione uomo-macchina

Laboratorio di informatica

Linguaggi di programmazione

Metodi formali dell'informatica

Programmazione

Sistemi di elaborazione

Sistemi operativi

Tabella B - *Area della matematica*

sottoarea dell'algebra

Algebra

Algebra computazionale

Algebra lineare

Istituzioni di algebra superiore

Matematica discreta

sottoarea della logica matematica

Logica matematica

Teoria della ricorsività

sottoarea della geometria

Geometria

Geometria combinatoria

Istituzioni di geometria superiore

Matematica discreta

sottoarea della analisi matematica

Analisi matematica

Equazioni differenziali

Istituzioni di analisi superiore

sottoarea della probabilità

Calcolo delle probabilità

Calcolo delle probabilità e statistica matematica

Statistica matematica

Teoria dell'affidabilità

Teoria delle code

sottoarea dell'analisi numerica

Analisi numerica

Calcolo numerico

Matematica computazionale

Metodi di approssimazione

Metodi numerici per la grafica

Metodi numerici per l'ottimizzazione

sottoarea della ricerca operativa

Ottimizzazione combinatoria

Programmazione matematica

Ricerca operativa

Teoria dei giochi

Tabella C - *Area della fisica, elettronica e cibernetica*

sottoarea della fisica ed elettronica

Fisica

Fisica generale

Elettronica

sottoarea della cibernetica

Apprendimento automatico

Cibernetica

Crittografia

Elaborazioni di immagini

Laboratorio di cibernetica

Metodi per il ragionamento automatico

Metodi per la rappresentazione della conoscenza

Modelli dei sistemi percettivi

Reti neurali

Teoria dell'informazione

Tabella D - *Area delle telecomunicazioni*

Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni

Comunicazioni con mezzi mobili

Comunicazioni elettriche

Comunicazioni ottiche

Elaborazione e trasmissione delle immagini
Elaborazione numerica dei segnali
Reti di telecomunicazioni
Sistemi a microonde per telecomunicazioni
Sistemi di commutazione
Sistemi di radiocomunicazione
Sistemi di telecomunicazione
Sistemi di telerilevamento
Telematica
Teoria dei segnali
Teoria dell'informazione e codici
Teoria e tecnica radar
Teoria e tecniche del riconoscimento
Trasmissione numerica

Area della bioingegneria elettronica

Automazione e organizzazione sanitaria
Bioelettromagnetismo
Bioelettronica
Bioimmagini
Bioingegneria
Bioingegneria dei sistemi fisiologici
Bioingegneria della riabilitazione e protesi
Elaborazione di dati e segnali biomedici
Elettronica biomedica
Informatica medica
Modelli di sistemi biologici
Robotica antropomorfa
Sistemi intelligenti naturali e artificiali
Strumentazione biomedica
Tecnologie biomediche

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione

Basi di dati
Calcolatori elettronici
Fondamenti di informatica
Impianti di elaborazione
Informatica grafica
Informatica medica
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Linguaggi e traduttori
Reti di calcolatori
Reti logiche
Robotica
Sistemi di elaborazione
Sistemi informativi
Sistemi per la progettazione automatica
Teoria e tecniche di elaborazione della immagine

Area di economia e direzione delle imprese

Analisi finanziaria
Economia e direzione delle imprese
Economia e direzione delle imprese commerciali
Economia e direzione delle imprese di servizi
Economia e direzione delle imprese di trasporto
Economia e direzione delle imprese industriali
Economia e direzione delle imprese internazionali
Economia e direzione delle imprese turistiche
Economia e tecnica della pubblicità
Finanza aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Marketing internazionale
Strategie di impresa
Tecnica industriale e commerciale

Area di ingegneria economico gestionale

Analisi dei sistemi finanziari
Economia applicata all'ingegneria
Economia dei sistemi industriali
Economia del cambiamento tecnologico
Economia ed organizzazione aziendale
Economia ed organizzazione dei servizi
Gestione aziendale
Gestione dell'informazione aziendale
Gestione dell'innovazione e dei progetti
Marketing industriale
Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici
Pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo
Sistemi di controllo di gestione
Sistemi organizzativi
Strategia e sistemi di pianificazione

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 169.

Finalità e accesso

Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale, e in particolare deve assicurare:

a) una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistemico;

b) la capacità di individuare e organizzare le interazioni tra specialisti anche di diversi settori;

c) l'abilità nell'indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 170.

Durata e struttura del corso

La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 172.

Il consiglio di area didattica competente può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno 80 ore o da una semiannualità di almeno 40 ore.

Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di 40 ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Tale attività comporta un massimo di 600 ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio di area didattica, attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Il consiglio di area didattica può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

In ogni caso il numero degli esami da superare per accedere all'esame di laurea deve essere compreso tra 27 e 30, ed è stabilito nel manifesto degli studi.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. La scelta della lingua e le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di area didattica.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione di una tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di area didattica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 171.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di area didattica attua quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio:

a) definisce, nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche di cui all'art. 172, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline comprese nei settori disciplinari indicati nell'art. 172, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad es. I, II, istituzioni, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

b) indica gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

c) indica, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì, nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

d) indica i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza, e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà aver conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

e) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

f) indica i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

Art. 172.

Articolazione del corso di laurea

Laboratorio di integrazione.

La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio di integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere all'attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio di area didattica provvede ad organizzare il laboratorio di integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi ed i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso del laboratorio di integrazione, con una prova finale scritta e orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

a) Area matematica (200 ore):

Argomenti dei corsi: fondamenti di analisi matematica, algebra e geometria ed applicazioni; fondamenti di probabilità; elementi di statistica con applicazioni; elementi di calcolo numerico e programmazione; applicazioni ambientali dell'informatica; modelli matematici in campo ambientale.

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B.

b) Area fisica (200 ore):

Argomenti dei corsi: grandezze fisiche e loro misura; cinematica; dinamica; meccanica del corpo rigido; campo gravitazionale; fondamenti di struttura della materia; dinamica dei fluidi; oscillazioni ed onde; termodinamica; elettricità e magnetismo; ottica; elementi di fisica quantistica; misure fisiche e metodi fisici di laboratorio con orientamento ambientale; modelli fisici dei processi ambientali; valutazione ed elaborazione dei dati.

Settori: B01A, B01B.

c) Area chimica (280 ore):

Argomenti dei corsi: legame chimico; stati di aggregazione della materia; equilibri chimici; soluzioni, acidi e basi; reazioni chimiche; sistema periodico e chimica degli elementi; elettrochimica; radiochimica; termodinamica chimica; reattività; cinetica chimica; atomo di carbonio; struttura e proprietà delle molecole; composti organici e loro conversioni nell'ambiente; molecole di interesse biologico; principi dell'analisi chimica; metodi analitici e loro applicazioni di laboratorio; inquinanti chimici; diffusione e ripartizione di sostanze chimiche; processi e sostanze acocompatibili.

Settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X.

d) Area scienze della Terra (240 ore):

Argomenti dei corsi: minerali e rocce; principi di petrologia; geologia degli ambienti sedimentari, stratigrafia; principi di geologia strutturale, dinamica endogena, vulcanologia; geomorfologia; rischi geologici; valutazione e gestione delle risorse; cicli idrologici; rilevamento e fotointerpretazione; equilibri e cicli geochimici; fisica e dinamica dell'atmosfera e dell'idrosfera; sistema climatico; meteorologia; fisica della terra solida; misure geofisiche e telerilevamento.

Settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X.

e) Area biologica (280 ore):

Argomenti dei corsi: caratteri generali dei viventi; cellule procariote ed eucariote; riproduzione ed ereditarietà; evoluzione biologica; principi di morfologia e sistematica animale e vegetale; ecofisiologia vegetale; principi di fisiologia e biochimica cellulare; enzimi; metabolismo delle sostanze tossiche; fisiologia animale ed umana in relazione all'ambiente; fondamenti ed aspetti ambientali della genetica; principi di microbiologia ambientale.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E05A, E11X, E12X.

f) Area ecologica (160 ore):

Argomenti dei corsi: principi e concetti di ecologia e di ambiente; ecologia di specie, di popolazioni, di comunità, del funzionamento; energia e produttività ecologica; cicli biogeochimici; omeostasi ambientale; successioni; ambienti terrestri, delle acque interne, marini; biomi e biosfera; ecologia applicata a gestione e governo delle risorse, dei processi, degli ambienti naturali e culturali; fondamenti metodologici dell'analisi di sistemi ecologici; principi di demografia.

Settore: E03A.

g) Area giuridico-economico-valutativa (160 ore):

Argomenti dei corsi: principi, fonti e caratterizzazioni del diritto ambientale, normativa, amministrazioni; strumenti e procedure per la tutela; aspetti penali; concetto di danno ambientale; principi legislativi e amministrativi per le localizzazioni; principi di economia ambientale; definizioni e campo di applicazione della valutazione d'impatto ambientale; studi di impatto ambientale e di mitigazione dell'impatto; principi di educazione e sociologia ambientale.

Settori: N01X, N05X, N09X, N10X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, E02C, Q05D.

Indirizzi.

Sono istituiti gli indirizzi terrestre, marino e atmosferico.

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate nel manifesto degli studi.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al terzo anno. La facoltà può utilizzare un modulo dell'area matematica e dell'area fisica del triennio comune unendoli a moduli di seguito previsti per ciascun indirizzo al fine di fornire corsi specialistici dedicati da un lato all'utilizzazione di metodi informatici e statistici, dall'altro alle analisi ambientali con metodologie fisiche.

Il monte orario complessivo degli insegnamenti di indirizzo è di almeno 840 ore, corrispondenti a 20 moduli didattici più un modulo di laboratorio di integrazione, sempreché tale laboratorio non sia stato effettuato nel triennio; e ciò ovviamente in aggiunta ai moduli didattici richiesti per il triennio. In particolare, oltre agli 8 moduli (almeno 320 ore) previsti nel presente regolamento per ciascun indirizzo, le facoltà determineranno un ulteriore modulo per ciascuna delle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica ed ecologica (e quindi almeno altre 240 ore complessive) che uniti a moduli specifici dell'indirizzo possono così costituire corsi monodisciplinari o integrati. Le restanti ore sono a disposizione della facoltà.

Sono di seguito riportate le aree didattiche obbligatorie degli indirizzi.

a) Indirizzo terrestre:

Area chimica: un modulo. Contenuti: recupero, riciclo e smaltimento dei materiali e dei reflui industriali e urbani; tecnologie integrate d'intervento.

Settore: C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: cicli, modelli e rischi idrogeologici; composizione e struttura dei suoli, effetti antropici nei suoli; land evaluation; metodi di rilevamento e analisi dei suoli.

Settori: D02B, G07A, G07B.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: associazioni vegetali; tutela e ripristino della vegetazione; piante e terreno; metabolismo e cicli di nutrienti nel terreno, corpi idrici e loro popolamenti; dinamiche ecologiche nelle acque interne; acque e perturbazioni antropiche; effetti ecotossicologici dei contaminanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X.

b) Indirizzo marino:

Area chimica: un modulo. Contenuti: qualità delle acque marine; fenomeni d'interfaccia; parametri d'inquinamento e loro determinazione; metodi di disinquinamento.

Settore: C01A.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: geologia marina; sedimenti come traccianti; geomorfologia e gestione delle coste; ambienti marini; sistemi, dinamiche e modelli oceanografici; strumentazione oceanografica; metodi d'indagine in mare.

Settori: D01B, D02A, D04B, D04C.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: vegetali marini e loro ecofisiologia; biologia marina; planctologia; ecologia marina; produttività, cicli di nutrienti, scambi di materia ed energia; catene trofiche; modelli ecologici; biochimica degli organismi marini.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E03A, E05A.

c) Indirizzo atmosferico:

Area chimica: due moduli. Contenuti: bilanci energetici ed entropici in atmosfera; trasporto di gas e particelle; inquinamento e reazioni chimiche in atmosfera; analisi e monitoraggio di contaminanti atmosferici; elaborazione chemiometrica dei dati.

Settori: C01A, C02X, C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: radiazione solare; scambi di materia ed energia tra terra e atmosfera; composizione dell'involucro gassoso della terra; geochimica degli elementi e dei nuclidi nell'atmosfera; meteorologia e climatologia globale; modelli geofisici; metodi fisici di rilevamento.

Settori: D03C, D04C.

Area biologica ed ecologica: tre moduli. Contenuti: aerospora; scambi gassosi tra biosfera e atmosfera; stress abiotici delle piante; effetti di attività antropiche; cambiamenti globali; effetti ecotossicologici e genotossici degli inquinanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E05X, E07X, E11X.

Art. 173.

Norme transitorie

Il presente ordinamento del corso di laurea in scienze ambientali entrerà in vigore in modo progressivo a partire dal primo anno di corso, contestualmente alla progressiva disattivazione dell'ordinamento precedente.

Gli studenti già iscritti al corso di laurea in scienze ambientali al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Il consiglio di area didattica stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

DIPLOMA IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI

Art. 174.

Istituzione e durata del diploma universitario

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.

Il corso ha durata triennale, con un biennio propedeutico ed un terzo anno di indirizzo.

Sono previsti gli indirizzi:

a) biotecnologie industriali;

b) biotecnologie vegetali.

Art. 175.

Accesso al corso di diploma universitario

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti ammessi a ciascun anno è stabilito annualmente dal consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione al primo anno sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 176.

Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 174 è strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali. Per il riconoscimento degli studi, ai fini del passaggio da altri corsi di laurea o di diploma della stessa, o di altre facoltà, la struttura didattica del D.U. utilizzerà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo indicando le singole corrispondenze, anche parziali, tra gli insegnamenti.

La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, sia gli insegnamenti specifici per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 177.

Articolazione del corso degli studi

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati ecc.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposite convenzioni.

L'impegno didattico complessivo (in ore 1.800) è suddiviso in una prima parte destinato alla formazione di base comune, per 900 ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per 200 ore ed una quota di almeno 200 ore al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti ore sono affidate alla scelta del consiglio di corso di diploma per approfondimenti teorici o pratici, ampliamenti professionali, ecc.

I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è indicato nell'art. 180.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare a diciotto il numero degli esami.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* potrà essere prevista l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali), da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di 120.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalità di accertamento saranno stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 178.

Ordinamento didattico

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Le denominazioni degli insegnamenti di ciascuna area saranno attinti dai raggruppamenti indicati nel decreto ministeriale 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati).

Il consiglio di facoltà, inoltre:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto al precedente art. 175;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o formati da moduli integrati), che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline, rispettando le indicazioni dei raggruppamenti;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 179.

Docenza

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Ateneo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 180.

Articolazione del corso di diploma

Le aree disciplinari obbligatorie, il numero minimo di ore ed i raggruppamenti disciplinari sono riportate di seguito.

Formazione di base comune (900 ore):

Area 1) Matematica (120 ore):
settori: A02A, A02B; A03X, A04A, A01D; A01C; K05B;

numero minimo di insegnamenti: due;

Area 2) Fisica (60 ore):
settori: B01A, B01B; B01C;

numero minimo di insegnamenti: uno;

Area 3) Chimica (160 ore):
settori: C01A, C02X; C03X, C04X, C05X; C06X, C01B; C10X, G07A;

numero minimo di insegnamenti: tre;

Area 4) Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (80 ore):
settori: E05A, E04B; G07A;

numero minimo di insegnamenti: due;

Area 5) Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (120 ore):
settori: E05A; E11X, G04X, E13X, E12X, E01A, E01B; E01C; E01D; E01E; G08B; E03A;

numero minimo di insegnamenti: due;

Area 6) Tecnologie cellulari e biomolecolari (240 ore):
settori: E11X; E05A, E04B; G04X;

numero minimo di insegnamenti: due;

Area 7) Economia e organizzazione dell'azienda agro-industriale (120 ore):

settori: A52B; P01I; P02A, P02B; P02D; G01X; I27X;

numero minimo di insegnamenti: due.

Formazione di indirizzo.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Indirizzo in biotecnologie industriali (200 ore):

Area 8) Principi di ingegneria biochimica;

Area 9) Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore):

settori: I15E; I26B; I15C; I15D; G08B; C02X, C04X;

numero minimo di insegnamenti: due;

Area 10) Microbiologia industriale (80 ore):

settori: F05X; G08B; C10X;

numero minimo di insegnamenti: due;

Indirizzo biotecnologie vegetali (200 ore):

Area 11) Biologia delle piante coltivate (100 ore):

settori: E01E; G07A;

numero minimo di insegnamenti: due;

Area 12) Biotecnologie vegetali (100 ore):

settori: G04X;

numero minimo di insegnamenti: due.

Art. 181.

Insegnamenti del corso di diploma

Elenco generale, articolato per settori disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà.

A02A - Analisi matematica:

analisi matematica

istituzioni di analisi matematica

metodi matematici per l'ingegneria

A02B - Probabilità e statistica matematica:

calcolo delle probabilità

calcolo delle probabilità e statistica matematica

metodi matematici e statistici

metodi probabilistici statistici e processi stocastici

K05B - Informatica:

informatica applicata.

linguaggi di programmazione

programmazione

B01A - Fisica generale:

fisica generale

laboratorio di fisica generale

metodi di osservazione e misura

C01A - Chimica analitica:

chimica analitica

laboratorio di chimica

metodi matematici in chimici industriali

chimica analitica degli inquinanti

C02X - Chimica fisica:

chimica fisica

chimica fisica biologica

laboratorio di chimica fisica

C03X - Chimica generale e inorganica:

chimica generale e inorganica

chimica inorganica

laboratorio di chimica

metodi fisici in chimica inorganica

C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici:

biopolimeri

chimica delle macromolecole

tecnologie chimico-agrarie

chimica dei processi biotecnologici

chimica e tecnologia dei polimeri

chimica organica industriale

chimica industriale

C05X - Chimica organica:

chimica delle sostanze organiche naturali

chimica organica

chimica biorganica

laboratorio di chimica

C10X - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni:

chimica delle fermentazioni

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale

microbiologia industriale

E01A - Botanica:
biologia cellulare dei vegetali
biologia dello sviluppo e morfogenesi dei vegetali
biologia dei simbiosi
biologia vegetale
biotecnologie vegetali
citologia ed istologia vegetale
embriologia vegetale
morfologia e fisiologia vegetale
ultrastrutture vegetali
anatomia vegetale

E01B - Botanica sistematica:
botanica
biosistematica vegetale
botanica evoluzionistica
micologia applicata
micologia

E01C - Biologia vegetale e applicata:
biologia riproduttiva dei vegetali
biologia vegetale applicata
botanica agraria

E01E - Fisiologia vegetale:
biochimica vegetale
fisiologia delle piante coltivate
fisiologia vegetale
regolatori di crescita delle piante

E03A - Ecologia:
ecologia applicata
ecologia del suolo
ecologia delle acque interne

E01D - Ecologia vegetale:
fitoecologia delle acque interne

E13X - Biologia applicata:
biologia applicata
biotecnologie cellulari
metodologie e biotecnologie applicate alla biologia

E11X - Genetica:
genetica
genetica applicata
genetica dei microrganismi
genetica molecolare
genetica vegetale

E04B - Biologia molecolare:
biologia molecolare
biologia molecolare e vegetale

E05A - Biochimica:
biochimica applicata
biochimica industriale
chimica biologica
enzimologia
metodologie biochimica
biochimica degli alimenti

E12X - Microbiologia generale:
genetica dei microrganismi
microbiologia applicata
microbiologia generale
tecniche microbiologiche

G01X - Economia ed estimo rurale:
economia agraria
economia dei mercati agricoli e forestali
politica agraria
economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale

G04X - Genetica agraria:
biotecnologie genetiche
miglioramento genetico delle piante coltivate
miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
tecniche di colture cellulari

G07A - Chimica agraria:
biochimica e fisiologia dei fitormoni e fitoregolatori
chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei residui
fisiologia delle piante coltivate
uso e riciclo delle biomasse agrarie e forestali

G08B - Microbiologia agroalimentare ed ambientale:
biotecnologie delle fermentazioni
microbiologia degli alimenti

microbiologia industriale

tecniche microbiologiche

I15E - Chimica industriale e tecnologica:

processi biologici industriali

processi di separazione

processi dell'industria alimentare

I15C - Impianti chimici:

impianti biochimici

impianti dell'industria alimentare

I15D - Teoria dello sviluppo dei processi chimici:

teoria e sviluppo dei processi chimici

I27X - Ingegneria economico-gestionale:

economia ed organizzazione aziendale

P02B - Economia e gestione delle imprese:

economia e gestione delle imprese industriali

marketing

P02D - Organizzazione aziendale:

organizzazione aziendale

P01I - Economia dei settori produttivi:

economia dell'impresa

economia dell'innovazione

economia industriale

Art. 182.

Esame di diploma

L'esame di diploma ha lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso consiste nella discussione di uno o più elaborati svolti sotto la responsabilità di uno o più docenti di insegnamenti dei quali il candidato ha superato l'esame di profitto, secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

Art. 189.

La durata del corso di diploma universitario in informatica è di tre anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 190.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed un terzo anno di applicazione comprendenti rispettivamente 20 e 6 unità didattiche.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascuna unità didattica è costituita da un numero massimo di 60 ore.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Art. 191.

Biennio propedeutico.

Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche, delle quali 18 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno dei corsi di laboratorio è coordinato con un insegnamento dell'area dell'informatica. Le altre 14 unità didattiche obbligatorie sono ripartite come segue:

area informatica (tabella A) 8 unità;

area matematica (tabella B) 6 unità.

All'interno dell'area della matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti del calcolo differenziale ed integrale, e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta. Inoltre, una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi di calcolo numerico, ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della statistica matematica.

I restanti insegnamenti (2 unità didattiche) sono scelti liberamente dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche e comprende insegnamenti delle aree disciplinari sotto indicate, e sono preferibilmente rivolte all'argomento della base culturale nelle aree della matematica (tabella B) e della fisica (tabella C).

Gli insegnamenti del biennio propedeutico dell'area della informatica, i corsi di laboratorio, e gli insegnamenti relativi al calcolo differenziale ed integrale, nonché quelli relativi alla matematica discreta, possono essere comuni a quelli del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica.

Sulla base di quanto sopra stabilito, i corsi del biennio propedeutico sono così ripartiti tra il primo ed il secondo anno, e tra le diverse aree disciplinari, come indicato nel seguito (tra parentesi, dopo il nome del corso, viene indicato da quante unità didattiche è costituito):

Primo anno:

* Programmazione I (2) - Area informatica;

* Laboratorio di informatica I:

Programmazione I (1) - Area informatica;

* Architettura degli elaboratori I (2) - Area informatica;

* Laboratorio di informatica I:

architettura degli elaboratori (1) - Area informatica;

* Matematica discreta: algebra (1) - Area matematica;

* Matematica discreta: geometria (1) - Area matematica;

* Analisi matematica I (2) - Area matematica.

Gli insegnamenti preceduti da asterisco sono comuni al corso di laurea in informatica.

L'insegnamento di «Laboratorio di informatica I: Programmazione I» è coordinato con quello di «Programmazione I» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio di diploma e danno luogo ad un unico voto. Analogamente l'insegnamento di «Laboratorio di informatica I: architettura degli elaboratori» è coordinato con quello di «Architettura degli elaboratori I» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Secondo anno:

* Algoritmi e strutture di dati (2) - Area informatica;

* Laboratorio di informatica II:

algoritmi e strutture di dati (1) - Area informatica;

* Programmazione II (2) - Area informatica;

* Laboratorio di informatica II:

programmazione II (1) - Area informatica;

Calcolo delle probabilità e statistica matematica (1) - Area matematica;

Calcolo numerico (1) - Area matematica.

Gli insegnamenti preceduti da asterisco sono comuni al corso di laurea in informatica.

L'insegnamento di «Laboratorio di informatica II: algoritmi e strutture di sati» è coordinato con quello di «Algoritmi e strutture di dati» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio di diploma e danno luogo ad un unico voto. Analogamente l'insegnamento di «Laboratorio di informatica II: programmazione II» è coordinato con quello di «Programmazione II» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Insegnamenti complementari del secondo anno:

Due unità didattiche che sono scelte dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche e comprende insegnamenti nelle aree disciplinari sotto indicate, e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella B) e della fisica ed elettronica (tabella C).

Art. 192.

Terzo anno di applicazione.

Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive 6 unità didattiche, alcuni dei quali possono essere comuni a quelli del triennio di applicazione del corso di laurea in informatica; in accordo a delibera delle strutture didattiche competenti. Quattro delle sei unità didattiche su menzionate sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area dell'informatica (tabella A). Le ulteriori 2 unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare, e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella B), o della fisica ed elettronica (tabella C), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni. Tali corsi sono scelti liberamente dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche.

Sulla base di quanto sopra stabilito, i corsi obbligatori del terzo anno di applicazione sono definiti come indicato nel seguito (dopo il nome del corso viene indicato tra parentesi da quante unità didattiche è costituito e successivamente l'area disciplinare di appartenenza):

Terzo anno:

* Basi di dati e sistemi informativi (2) - Area informatica;

* Sistemi operativi (2) - Area informatica.

Gli insegnamenti preceduti da asterisco sono comuni al corso di laurea in informatica.

Insegnamenti complementari del terzo anno:

Due unità didattiche che sono scelte dallo studente in un gruppo indicato annualmente dalle strutture didattiche e comprendente insegnamenti nelle aree disciplinari sotto indicate, e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella B) e della fisica ed elettronica (tabella C), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni.

Art. 193.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione del diploma in informatica lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 13 unità didattiche. Il consiglio di diploma potrà indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Il consiglio di diploma potrà stabilire annualmente ulteriori precedenze fra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Art. 194.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica sono riconosciuti per il corso di diploma universitario in informatica.

In particolare gli insegnamenti e gli esami del corso di laurea in informatica impartiti nell'Università di L'Aquila in comune al corso di diploma in informatica sono validi per il corso di diploma senza necessità di delibera. Per gli altri insegnamenti ed esami del corso di laurea in informatica, o del precedente corso di laurea in scienze dell'informazione, o dei corsi di laurea o di diploma universitario in fisica, in matematica o in ingegneria o di diploma universitario in informatica di altra sede universitaria, le strutture didattiche competenti stabiliscono annualmente le modalità per l'eventuale riconoscimento per il corso di laurea in informatica. il riconoscimento di esami sostenuti presso corsi di laurea o di diploma diversi da quelli su menzionati, avverrà caso per caso, su delibera delle strutture didattiche competenti.

Art. 195.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi scelto, per complessive 26 unità didattiche. L'esame di diploma consiste nella discussione, di fronte ad una commissione nominata dalle strutture didattiche competenti, di un progetto svolto sotto la guida di un relatore; tale progetto può essere svolto in un periodo di addestramento presso un'azienda o un ente esterno secondo modalità stabilite annualmente dalle strutture didattiche competenti.

Art. 196.

Aree disciplinari relative al diploma in informatica

Tabella A - *Area informatica:*

Algoritmi e strutture dati
Architettura degli elaboratori
Basi di dati e sistemi informativi
Fondamenti dell'informatica
Informatica applicata
Informatica generale
Informatica teorica
Ingegneria del software
Intelligenza artificiale
Interazione uomo-macchina
Laboratorio di informatica
Linguaggi di programmazione
Metodi formali dell'Informatica
Programmazione
Sistemi di elaborazione
Sistemi operativi

Tabella B - *Area della matematica:*

Algebra
Algebra computazionale
Analisi matematica
Equazioni differenziali
Analisi numerica
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e Statistica Matematica
Calcolo numerico
Geometria
Geometria combinatoria
Logica matematica
Matematica discreta
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Ricerca operativa

Tabella C - *Area della fisica ed elettronica:*

Fisica
Fisica generale
Elettronica

Art. 197.

Diploma universitario in matematica

1. *Scopi e durata del corso di diploma.*

Il corso di diploma ha la durata di due anni ed ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e a sviluppare gli aspetti applicativi della matematica.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in matematica.

2. *Accesso al corso di diploma.*

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno è subordinato al superamento di una prova di selezione.

Le modalità della prova verranno stabilite dalla struttura didattica competente.

3. *Corsi di laurea e di diploma affini.*

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal 3° comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini:

il corso di laurea in matematica;

il corso di laurea in informatica;

il corso di laurea in fisica;

il corso di laurea in astronomia;

tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica.

Le strutture didattiche determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea.

Le strutture didattiche determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di laurea in matematica, da altri corsi di laurea e di diploma verso il diploma in matematica.

Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e di diploma.

4. *Corso degli studi.*

La struttura didattica competente per il corso di diploma in matematica può essere la stessa di quella del corso di laurea in matematica integrata con i titolari di insegnamenti specifici del corso di diploma in matematica. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, tale struttura e il consiglio di corso di laurea in matematica.

Il corso degli studi prevede l'equivalente di otto annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione e la durata dei corsi dovrà seguire la normativa prevista per il corso di laurea in matematica.

I piani di studio di tutti gli studenti dovranno prevedere:

almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra;

almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria;

almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica;

almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare della analisi numerica;

almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare della probabilità e statistica matematica.

I piani di studio degli studenti dovranno inoltre prevedere complessivamente tre annualità o moduli semestrali equivalenti nelle seguenti aree disciplinari: algebra, geometria, analisi matematica; probabilità e statistica matematica, fisica matematica, fisica, analisi numerica; matematica finanziaria e scienze attuariali, informatica, ricerca operativa.

I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica. Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della area di analisi numerica o di informatica, lo studente dovrà superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalità per sostenere questa prova, che non dà luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica.

Le tabelle degli insegnamenti sono quelle corrispondenti per il corso di laurea in matematica.

All'inizio di ogni anno accademico verranno indicati i corsi attivati.

Sulla base delle norme precedenti la struttura didattica competente potrà predisporre uno o più piani di studio, su cui lo studente dovrà, se necessario, optare all'atto dell'immatricolazione. Eventuali deroghe potranno essere stabilite dalla struttura didattica competente per studenti già immatricolati in altri corsi di laurea o di diploma.

5. *Esame di diploma.*

Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 19 settembre 1997

Il rettore: BIGNARDI

97A7986

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 23 luglio 1997, n. 2433/97/SIAR.

Legge n. 137/97, sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 - Informazione alla popolazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

A tutti i sindaci interessati

Ai prefetti interessati

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai comitati tecnici regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Alle aziende sanitarie locali interessate

La legge 19 maggio 1997, n. 137, al comma 9 e seguenti dell'art. 1, ha innovato significativamente le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 e successive modifiche, che subordinavano alla conclusione delle apposite istruttorie ed alla successiva predisposizione dei piani di emergenza esterna da parte dei prefetti l'informazione alla popolazione sui possibili rischi conseguenti alla presenza sul territorio delle attività industriali soggette a «notifica», sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti.

1. Tale legge dispone, infatti, che, in sede di prima applicazione, i fabbricanti inviino un'apposita scheda di informazione al Ministero dell'ambiente, alla regione, al comitato tecnico-regionale, al prefetto, all'azienda sanitaria locale ed al sindaco per le nuove attività contestualmente alla «notifica» e alla «dichiarazione», per quelle in esercizio soggette a notifica entro il 9 agosto 1997 e per quelle soggette a dichiarazione entro il 10 giugno 1998;

2. Il sindaco, dopo aver completato tale scheda la distribuisca immediatamente alla popolazione che potrebbe subire conseguenze in caso di incidente rilevante.

Con tali disposizioni, che si aggiungono ad una serie di misure volte ad accelerare le conclusioni delle istruttorie e la conseguente predisposizione dei piani di emergenza, il legislatore ha inteso rendere effettivo il diritto della popolazione:

a) di essere preventivamente informata sulle conseguenze di eventuali incidenti rilevanti (attraverso le notizie riportate nelle sezioni da 3 a 6 della scheda);

b) di conoscere contestualmente gli organi della pubblica amministrazione preposti a fornire a richiesta ulteriori informazioni, quelli responsabili dei primi interventi, della gestione dei piani di emergenza esterna e di dare indicazioni sui comportamenti da seguire e sui mezzi di allertamento ed i presidi di soccorso previsti ove si dovesse verificare un incidente rilevante (attraverso le notizie riportate nella sezione 2 e nel secondo, terzo e quarto campo della sezione 7 della scheda).

La scheda sarà compilata dal fabbricante, ad eccezione della sezione 2 che fa capo alla pubblica amministrazione, in special modo, al sindaco nel cui comune insistono aziende a rischio di incidente rilevante, o anche al sindaco del comune eventualmente coinvolto dagli scenari incidentali ipotizzati.

Per quanto riguarda la sezione 7 si possono intravedere le seguenti distinte situazioni:

nel caso in cui i prefetti abbiano già predisposto il piano di emergenza esterno, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il fabbricante riporterà nella medesima sezione 7 le informazioni contenute in tali piani in base alle disposizioni a lui impartite dall'autorità preposta. Dagli stessi piani, inoltre, il sindaco desumerà la popolazione interessata a ricevere la scheda;

nel caso in cui i prefetti non abbiano ancora predisposto il piano di emergenza esterna di cui al comma precedente, i sindaci solleciteranno gli stessi prefetti a provvedere alla definizione di un piano di emergenza esterna provvisorio, utilizzando le «linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante», diramate dal Dipartimento di protezione civile nel gennaio 1994.

Tali linee guida, tra l'altro, consentiranno di determinare, con un metodo speditivo, la zona di sicuro impatto e la zona esterna a questa nella quale potrebbero prodursi danni anche di una certa entità, le misure da adottare e conseguentemente anche di individuare la popolazione interessata a ricevere la scheda. Le dette linee guida potranno inoltre consentire l'individuazione dell'eventuale ulteriore area in cui l'informazione potrà essere diffusa mediante altri mezzi di comunicazione, quali ad esempio affissione di manifesti, pubblicazione su bollettini locali, etc., fermo restando che la scheda va consegnata a chiunque ne faccia richiesta.

Il piano di emergenza esterna provvisorio e le misure così adottate dovranno essere portate a conoscenza del fabbricante, anche per la compilazione della sezione 7 della scheda di informazione.

In assenza di piano di emergenza esterno definitivo ed anche di quello provvisorio, il fabbricante compilerà il campo 1 della sezione 7 della scheda riportando i col-

legamenti predisposti per allertare le autorità competenti per gli incidenti di cui nel rapporto di sicurezza abbiano previsto la possibilità di conseguenze all'esterno dello stabilimento.

In tale ipotesi la popolazione interessata a ricevere la scheda sarà quella residente nella zona di sicuro impatto e in quella di danno, esterne allo stabilimento, individuate dal fabbricante nel proprio rapporto di sicurezza, elaborato sulla base della normativa vigente.

Il fabbricante, nel trasmettere la scheda, potrà indicare anche la zona esterna di coinvolgimento e quindi la popolazione interessata all'informazione.

In tal caso, inoltre, il fabbricante fornirà delle indicazioni provvisorie sui comportamenti da seguire in caso di incidente rilevante richiamando quanto previsto negli allegati 1 e 3 delle linee guida per la informazione alla popolazione elaborate dalla protezione civile, per la parte di pertinenza alla propria attività.

Le informazioni di cui ai campi 3 e 4 della sezione 7 dovranno essere integrate dalle autorità di cui alla sezione 2.

Nel richiamare l'importanza che riveste la corretta informazione alla popolazione al fine di porre in essere corretti comportamenti in caso di incidente rilevante si ritiene che la pronta predisposizione dei piani di emergenza esterna unitamente alla puntuale chiusura delle istruttorie ancora in corso, consentiranno di perseguire con efficacia l'obiettivo della norma.

Il Ministero dell'ambiente ed il sistema delle agenzie regionali, con il coordinamento dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono disponibili a fornire alle autorità locali ogni supporto di ordine tecnico che si rendesse necessario.

p. *Il Ministro:* CALZOLAIO

97A7946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1717,84
ECU	1920,55
Marco tedesco	979,33
Franco francese	291,85
Lira sterlina	2777,58
Fiorino olandese	869,44
Franco belga	47,467
Peseta spagnola	11,605
Corona danese	257,14
Lira irlandese	2512,34
Dracma greca	6,219
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1244,09
Yen giapponese	14,155
Franco svizzero	1174,59
Scellino austriaco	139,14
Corona norvegese	244,71
Corona svedese	227,03
Marco finlandese	326,43
Dollaro australiano	1263,47

97A8226

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (passaggio da presidio medico-chirurgico a specialità medicinali, nuove autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto n. 385/97 del 4 settembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STERIL ZETA», nella confezione polvere flacone 8 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10005 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: triclosano; acido usnico.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale n. 00330790247.

N. A.I.C.: 033627023 (in base 10) - 1026WH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 386/97 del 4 settembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «STERIL ZETA», nella confezione crema tubo 20 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10005 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: triclosano; acido usnico.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale n. 00330790247.

N. A.I.C.: 033627011 (in base 10) - 1026W3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 387/97 del 4 settembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOZETA FOOT», con variazione della denominazione in «MICOFOOT ZETA», nella confezione crema tubo 40 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 6368 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido undecilenico; acido usnico; acido salicilico; acetato di alluminio.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale n. 00330790247.

N. A.I.C.: 033628013 (in base 10) - 1027VF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 388/97 del 4 settembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOZETA FOOT», con variazione della denominazione in «FOOT ZETA», nella confezione polvere flacone 100 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 6368 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: acido undecilenico; acido usnico.

Titolare A.I.C.: Zeta farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38, Vicenza, codice fiscale n. 00330790247.

N. A.I.C.: 033629015 (in base 10) - 1028UR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Zeta farmaceutica S.p.a. titolare dell'A.I.C.

97A8072

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 390/97 dell'8 settembre 1997

Specialità medicinale: ZEPAC, nella forma e confezioni: soluzione iniettabile 10 fiale 0,2 ml da 5.000 U.I., soluzione iniettabile 10 fiale 0,5 ml da 12.500 U.I., soluzione iniettabile 10 fiala-siringa 0,2 ml da 5.000 U.I. e soluzione iniettabile 10 fiala-siringa 0,5 ml da 12.500 U.I.

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale Dr. G. Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria n. 1240, codice fiscale 00399680586.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dall'Istituto biochimico nazinale Savio S.r.l. presso l'officina consortile sita in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione iniettabile 10 fiale 0,2 ml da 5.000 U.I.:
n. A.I.C.: 032802011 (in base 10), 0Z916V (in base 32);
classe: «A», prezzo: L. 17.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

soluzione iniettabile 10 fiale 0,5 ml da 12.500 U.I.:
n. A.I.C.: 032802035 (in base 10), 0Z917M (in base 32);
classe: «A», prezzo: L. 32.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

soluzione iniettabile 10 fiale - siringa 0,2 ml da 5.000 U.I.:
n. A.I.C.: 032802023 (in base 10), 0Z9177 (in base 32);
classe: «A», prezzo: L. 17.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

soluzione iniettabile 10 fiale - siringa 0,5 ml da 12.500 U.I.:
n. A.I.C.: 032802047 (in base 10), 0Z917Z (in base 32);
classe: «A», prezzo: L. 32.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni fiala/fiala-siringa da 5.000 U.I. contiene: principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 5.000 U.I.; eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,2;

ogni fiala/fiala-siringa da 12.500 U.I. contiene: principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 12.500 U.I.; eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,5.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa ed arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 412/97 del 19 settembre 1997

Specialità medicinale: ENTERASIN, nelle forme e confezioni: gel rettale 7 contenitori monodose con erogatore 4 g/60 ml; gel rettale 7 contenitori monodose con erogatore 2 g/60 ml; 50 capsule 400 mg.

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale inVilla Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2 - codice fiscale n. 01192270138.

Produttore: la produzione ed il confezionamento delle capsule sono effettuati da Pharmatec International nello stabilimento sito in via Marche, 9, S. Giuliano Milanese (Milano); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como).

La produzione, il controllo ed il confezionamento del gel rettale sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in piazza XX Settembre n. 2, Villa Guardia (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gel rettale 7 contenitori monodose 4 g/60 ml:

n. A.I.C.: 029480035 (in base 10), 0W3P33 (in base 32); classe: «A», prezzo: L. 77.800 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

gel rettale 7 contenitori monodose 2 g/60 ml:

n. A.I.C.: 029480023 (in base 10), 0W3P2R (in base 32); classe: «A», prezzo: L. 38.900 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

50 capsule 400 mg:

n. A.I.C.: 029480011 (in base 10), 0W3P2C (in base 32); classe: «A», prezzo: L. 35.200 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Composizione:

gel rettale 7 contenitori monodose 4 g/60 ml; un contenitore monodose contiene: principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico 0 5-ASA) g 4; eccipienti: cellulosa microcristallina + sodio carbossimetilcellulosa, sodio acetato triidrato, sodio metabisolfito, idrossietilcellulosa, disodio edetato, acido acetico glaciale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti);

gel rettale 7 contenitori monodose 2 g/60 ml; un contenitore monodose contiene: principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico 0 5-ASA) g 2; eccipienti: cellulosa microcristallina + sodio carbossimetilcellulosa, sodio acetato triidrato, sodio metabisolfito, idrossietilcellulosa, disodio edetato, acido acetico glaciale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti);

50 capsule 400 mg; ogni capsula contiene: principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico 0 5-ASA) mg 400; eccipienti: talco, copolimero dell'acido metacrilico, dietilftalato sfere zuccherine (composte da saccarosio e amido), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido, indigotina, giallo chinolina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nelle fasi attive di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

«Enterasin» capsule: colite ulcerosa e morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive:

«Enterasin» gel rettale: colite ulcerosa a localizzazione rettosigmoidea; trattamento delle fasi attive e prevenzioe delle recidive.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A8094

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 801/97

Specialità medicinale: SITUALIN.

Società: dott. Formenti S.r.l., via Correggio n. 43, 20149 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale SITUALIN prodotti anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 222/97 del 19 maggio 1997 di cambio di titolarità, e già in commercio, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 1° dicembre 1997».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 802/97

Specialità medicinale: SITUALIN ANTIBIOTICO.

Società: dott. Formenti S.r.l., via Correggio n. 43, 20149 Milano

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale SITUALIN ANTIBIOTICO prodotti anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 226/97 del 19 maggio 1997 di cambio di titolarità, e già in commercio, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 1° dicembre 1997».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 337/97 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Cyanamid Italia S.p.a., con sede in via Nettunense n. 90, Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.

Specialità: DIRAHIST - 021998024 - 24 capsule,

È ora traferita alla società:

Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A8095

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Revoche di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1997 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al ten. col. Franco Delpico.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982, alla pag. 33, colonna 1, rigo n. 29 (elenco cavalieri Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1997 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al magg. Antonino Berretta.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 luglio 1992, alla pag. 27, colonna 2, rigo n. 50 (elenco cavalieri Ministero della difesa).

97A8096

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno 1997 concernente: «Approvazione del programma di attività dell'Agenzia spaziale italiana per il 1997. (Deliberazione n. 112/1997)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo comma delle premesse, a pag. 23, prima colonna, dove è scritto: «Vista la legge n. 186 del 30 maggio 1988, istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) *alla procedura di amministrazione straordinarial.);*», leggasi: «Vista la legge n. 186 del 30 maggio 1988, istitutiva dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.);»; inoltre, a pag. 24, seconda colonna, in corrispondenza del quarto settore «Programma applicativo Oss.Terra», dove è riportato: «*2,49*», leggasi: «*2,90*»; infine, a pag. 24, seconda colonna, nell'ultimo rigo riguardante la registrazione della Corte dei conti, dove è scritto: «Registro n. 1 Bilancio, foglio n. *265*», leggasi: «Registro n. 1 Bilancio, foglio n. *266*».

97A8059

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 1 0 9 7 *

L. 1.500